



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 297 / 457PNF del 23/12/2020

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARI DELLA CITTA' DI MESSINA TRA GIAMPILIERI E TORRE FARO - ANNO 2020/2022

IMPORTO A BASE ASTA: € 287.330,00 oltre I.V.A. di cui € 4.827,00 per O.S. non soggetti a ribasso

CATEGORIA: OG11 con SOA I

PROCEDURA: procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge N. 120/2020 – in modalità telematica a mezzo di R.d.O. tramite sistema telematico MEPA.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dall’art. 1, comma 3, della Legge N. 120/2020

PREMESSO

CHE con determina n. 249/457 del 20/10/2020 è stata indetta la procedura per l’affidamento del *SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARI DELLA CITTA' DI MESSINA TRA GIAMPILIERI E TORRE FARO - ANNO 2020/2022 da svolgersi in modalità telematica* a mezzo di **R.d.O.** tramite sistema **MEPA**, con il criterio dell’offerta con il minor prezzo ed esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 1 comma 3 della stessa legge, **per l’importo a base d’asta di € 287.330,00** oltre I.V.A. di cui € 4.827,00 per O.S. non soggetti a ribasso, **oltre IVA al 22%, invitando almeno 15 ditte, con sede nella provincia di Messina, abilitate su MEPA per la categoria OG11 "Impianti Tecnologici" SOA classifica I o superiore.**

CHE nel CSA per mero refuso non è stato inserito fra i requisiti necessari il possesso del requisito dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali **categoria 4** necessaria per il trasporto dei rifiuti CER 20.03.06

CHE dal Computo Metrico la categoria di AUTOSPURGO incide sul servizio per un importo superiore al 40% della somma complessiva posta a base d’asta e che per tale motivo tale servizio non può essere subappaltato;

CHE sulla piattaforma MEPA non è presente la categoria AUTOSPURGO FOGNATURA

CHE per l’iscrizione al MEPA nella categoria Og11 non è richiesta l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali

CHE con Lettera di Invito protocollo 0014504/2020 del 21/10/2020 sono state invitate alla procedura di affidamento in oggetto n. **15** ditte nella categoria OG11

CHE alla scadenza del termine per la presentazione ha presentato offerta un solo Operatore Economico: Lupò Costruzioni SRL



CHE escludendo in tal modo il subappalto la ditta esecutrice deve possedere autonomamente i requisiti di legge previsti per tale servizio ivi compresa l'iscrizione all'albo dei gestori ambientali nella **categoria: 4**

CONSIDERATO

CHE la ditta Lupò Costruzioni SRL pur avendo previsto il nolo a freddo per i mezzi di autospurgo, non è in possesso di tale requisito essendo iscritta a detto Albo in categoria diversa (CAT 2 che non autorizza al trasporto dei rifiuti CER 20.03.06)

CHE la ditta Lupò Costruzioni SRL ha previsto il subappalto nei limiti di del 40% per i servizi in OG11

CHE la procedura di gara si conclude solo con l'aggiudicazione efficace e, prima di questo momento l'amministrazione resta libera di intervenire sugli atti di gara con manifestazioni di volontà di segno opposto a quello precedentemente manifestato senza dovere sottostare a forme specifiche (cfr. ex multis CdS, Sez. V, n. 107 del 4.1.2019).

CHE da consolidata giurisprudenza rientra, pertanto, *nel potere discrezionale dell' Stazione Appaltante disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 09/11/2018, n.6323; Consiglio di Stato sez. V, 04/12/2017, n.5689,)*

CHE *nelle gare pubbliche, la decisione della Stazione Appaltante di procedere alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria non è da classificare come attività di secondo grado (diversamente dal ritiro dell'aggiudicazione definitiva), atteso che, nei confronti di tale determinazione, ove ci fosse un forma di aggiudicazione non ancora efficace l'aggiudicatario provvisorio vanta solo un'aspettativa non qualificata o di mero fatto alla conclusione del procedimento e nel caso di specie si è ancora in fase di accertamento*

Tutto quanto sopra premesso e considerato

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;

VISTO l'art. 21-quinquies della l. n. 241 del 1990

DETERMINA

- 1.** Per le motivazioni esposte in narrativa **di annullare in autotutela la procedura in oggetto.**
- 2. Dare mandato all'Ufficio Appalti di predisporre gli atti di gara con procedura aperta** per superare le suindicate criticità, previa modifica degli elaborati da parte dell'Ufficio tecnico.

IL PROPONENTE
ing. Natale Cucè

IL DIRIGENTE DI AREA
ing. Natale Cucè

IL DIRETTORE GENERALE F/F
dott. puccio salvo
firmato digitalmente

